



EASO Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale

Serie di guide pratiche dell'EASO

Marzo 2020



European Asylum Support Office

EASO Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale

Serie di guide pratiche dell'EASO

Marzo 2020

SUPPORT IS OUR MISSION

Manoscritto completato nel febbraio 2020.

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti che seguono.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021

Print	ISBN 978-92-9476-794-3	doi:10.2847/39593	BZ-03-19-224-IT-C
PDF	ISBN 978-92-9476-814-8	doi:10.2847/94527	BZ-03-19-224-IT-N



© Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, 2021

La politica di riutilizzo dei documenti della Commissione europea è attuata dalla decisione 2011/833/UE della Commissione, del 12 dicembre 2011, relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39).

Salvo diversa indicazione, il riutilizzo di questo documento è autorizzato in base a una licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it>). Ciò significa che il riutilizzo è consentito a condizione di citare adeguatamente la fonte e di indicare se sono state effettuate delle modifiche.

Per qualsiasi uso o riproduzione di elementi che non siano di proprietà dell'Unione europea, potrebbe essere necessario richiedere l'autorizzazione direttamente ai relativi titolari dei diritti.

Informazioni sulla guida

A che scopo è stata creata questa guida? La missione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è di supportare gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi associati (Stati membri) tramite, tra le altre, una formazione comune, standard comuni di qualità e informazioni comuni sui paesi di origine. Alla luce dell'obiettivo generale di sostenere gli Stati membri nel raggiungimento di standard comuni e procedure di elevata qualità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo (CEAS), l'EASO sviluppa strumenti e guide pratici comuni.

La *Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale*, pubblicata nel 2018 ⁽¹⁾, affronta il concetto di appartenenza a un determinato gruppo sociale in modo conciso. Lo scopo della presente guida è di fornire ulteriore assistenza nell'applicazione del motivo di persecuzione per «appartenenza a un determinato gruppo sociale» e, più in generale, nell'applicazione dei medesimi criteri giuridici e delle stesse norme comuni nel determinare chi può beneficiare della protezione internazionale. La *Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale* contiene linee-guida sull'applicazione degli ulteriori motivi per il riconoscimento della protezione internazionale.

Com'è stata redatta questa guida? La presente guida è opera di esperti di tutta Europa con il prezioso contributo della Commissione europea e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Il suo sviluppo è stato facilitato e coordinato dall'EASO. Prima del suo completamento, è stata condotta una consultazione sulla guida con tutti gli Stati membri attraverso il network per i processi di asilo dell'EASO.

Chi dovrebbe utilizzare la presente guida? La presente guida è rivolta principalmente ai funzionari che esaminano i casi, agli addetti ai colloqui e ai responsabili delle decisioni nonché ai responsabili delle politiche operanti nell'ambito delle autorità accertanti nazionali. Inoltre, può rappresentare uno strumento utile per i responsabili del controllo qualità e i consulenti legali, nonché per tutti i soggetti che operano o sono attivi nel settore della protezione internazionale nel contesto dell'Unione europea.

Come si utilizza questa guida La presente guida è strutturata in tre parti principali: 1) la base giuridica, 2) l'analisi giuridica, che ne costituisce il nucleo centrale e 3) l'applicazione concreta dell'analisi giuridica su una serie di profili generalmente riscontrati. In conclusione la guida riporta una panoramica pratica dei punti essenziali da ricordare, una sintesi delle sentenze più rilevanti in materia delle Corti europee e i riferimenti giuridici. La presente guida dovrebbe essere utilizzata insieme alla *Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale*.

Va sottolineato che questo documento non fornisce una guida specifica per ogni paese. Per tali orientamenti, circa l'applicabilità del motivo di persecuzione dell'«appartenenza a un determinato gruppo sociale» nel contesto di alcuni paesi d'origine, si rimanda agli orientamenti per paese dell'EASO: <https://www.easo.europa.eu/country-guidance>.

Com'è collegata questa guida alle normative e alle prassi nazionali? Si tratta di uno strumento d'armonizzazione e non è giuridicamente vincolante. Rispecchia gli standard comunemente accettati e contiene spazi dedicati alle differenze nazionali per quanto riguarda normativa, orientamenti e prassi.

Ogni autorità nazionale può includere nella guida, negli appositi spazi, stralci rilevanti di normativa e degli orientamenti, così da fornire ai funzionari che esaminano i casi un punto di riferimento unico circa i requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale.

⁽¹⁾ *Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale*, 2018.

Indice

Informazioni sulla guida	3
Elenco delle abbreviazioni	6
Introduzione	7
Base giuridica del concetto di appartenenza a un determinato gruppo sociale	8
Direttiva qualifiche	8
Giurisprudenza dell'Unione europea	8
Appartenenza a un particolare gruppo sociale nell'ambito della procedura d'esame	10
Analisi giuridica	11
A) Approccio cumulativo	11
B) Caratteristica comune	12
C) Identità distinta	14
D) Appartenenza	16
E) Nesso (per motivi di)	18
F) Considerazioni particolari	18
Applicazione dell'analisi sull'appartenenza a un particolare gruppo sociale	19
A) Profili correlati all'orientamento sessuale e all'identità di genere	19
B) Genere	21
C) Minori	24
D) Vittime della tratta di esseri umani	25
E) Persone affette da disabilità e malattie	26
Aspetti fondamentali da ricordare	29
Giurisprudenza dell'UE	31
Riferimenti	34

Elenco delle abbreviazioni

CEAS	Sistema europeo comune di asilo
Convenzione sui rifugiati	Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 1951 e relativo Protocollo del 1967
DPA	Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)
DQ	Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
LGBTI	Lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali
MGF	Mutilazione genitale femminile
OHCHR	Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite
SOGI	Orientamento sessuale e identità di genere
Stati membri	Stati membri dell'Unione europea e paesi associati
THB	Tratta di esseri umani
UE	Unione europea
UNHCR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

Introduzione

La Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 1951 include l'appartenenza a un determinato gruppo sociale come uno dei cinque motivi per un giustificato timore di essere perseguitato nella definizione di rifugiato ⁽²⁾. Si tratta di un concetto spesso dibattuto e difficile da comprendere intuitivamente. Il concetto di «appartenenza ad un determinato gruppo sociale» non è comunemente usato al di fuori del contesto della Convenzione sui rifugiati. Il suo significato deriva principalmente dalla Convenzione sui rifugiati.

Dato il suo stretto legame con la Convenzione sui rifugiati, lo scenario del timore di persecuzione deve sempre essere tenuto presente nel discutere l'appartenenza a un determinato gruppo sociale. Sebbene sia perfettamente logico parlare di partiti politici o di etnie di un particolare Paese come argomenti a sé stanti, al di fuori del contesto dei rifugiati, non avrebbe senso iniziare a elencare determinati gruppi sociali in un paese d'origine specifico al di fuori di qualsiasi ambito di rischio di persecuzione. L'appartenenza a un determinato gruppo sociale non è un concetto a sé stante e non dovrebbe essere analizzato in modo isolato.

La contestualizzazione è anche inerente alla nozione stessa di determinati gruppi sociali. Come sottolineato nelle Linee guida dell'UNHCR in materia di protezione internazionale, non esiste un «elenco chiuso» di determinati gruppi sociali ⁽³⁾. Il concetto deve essere inteso in considerazione della natura diversa e mutevole dei gruppi nelle varie società. Nella direttiva Qualifiche ⁽⁴⁾ la percezione delle società circostanti è altresì un elemento chiave della nozione di particolare gruppo sociale.

La presente guida non ha pertanto lo scopo di indicare di per sé quale profilo *costituisca o meno* un determinato gruppo sociale, bensì quello di fornire l'analisi giuridica da svolgersi per valutare se uno specifico profilo debba essere considerato come un determinato gruppo sociale all'interno di un dato paese di origine. Questa analisi deve sempre essere effettuata alla luce della situazione prevalente nel paese d'origine in questione.

Nel complesso, la guida mira a offrire un approccio e un linguaggio comuni per l'applicazione pratica del concetto di determinato gruppo sociale in relazione al CEAS. Per essere il più pratici possibile, le linee guida sull'analisi giuridica sono completate da una sezione contenente una serie di profili comuni volti ad illustrare l'applicazione pratica di questa analisi giuridica. La guida si conclude con una panoramica delle principali considerazioni essenziali da ricordare e una sintesi delle sentenze più pertinenti delle corti dell'UE.

⁽²⁾ *Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e suo Protocollo del 1967*, articolo 1A2, pubblicati da UNHCR, dicembre 2010.

⁽³⁾ UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale: «Appartenenza ad un determinato gruppo sociale» ai sensi dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati*, 7 maggio 2002, pag. 2.

⁽⁴⁾ *Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)*.

Base giuridica del concetto di appartenenza a un determinato gruppo sociale

Questa sezione fornisce riferimenti all'attuale legislazione europea circa l'appartenenza a un determinato gruppo sociale, e una panoramica della giurisprudenza rilevante della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). L'interpretazione del concetto di «determinato gruppo sociale» è incline a evolversi nel tempo ⁽⁵⁾.

Direttiva qualifiche

La direttiva Qualifiche (DQ) stabilisce il concetto di «appartenenza a un particolare gruppo sociale» nell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), come segue:

Articolo 10 Motivi di persecuzione

1. Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi: [...]

(d) si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando:

- i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e
- tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché è percepito come diverso dalla società circostante.

In funzione delle circostanze nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. L'interpretazione dell'espressione «orientamento sessuale» non può includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri. Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere.

Giurisprudenza dell'Unione europea

Ai fini della presente guida, viene presa in considerazione la seguente giurisprudenza della CGUE (si vedano gli estratti dai riassunti ufficiali dei casi, pagina 31):

CGUE, sentenza X, Y e Z del 7 novembre 2013 ⁽⁶⁾

La Corte di giustizia dell'Unione europea è stata adita con una pronuncia pregiudiziale del Raad van State (Paesi Bassi) relativa alla valutazione delle domande di protezione internazionale basate sull'orientamento sessuale.

Il giudice del rinvio ha sollevato tre questioni: 1) se le persone omosessuali possano costituire un particolare gruppo sociale (ai sensi dell'articolo 10 DQ); 2) come debba essere valutato ciò che costituisce un atto di persecuzione in relazione ad attività omosessuali; 3) se la criminalizzazione delle attività omosessuali costituisca persecuzione.

⁽⁵⁾ UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale: «Appartenenza ad un determinato gruppo sociale» ai sensi dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati*, 7 maggio 2002, pag. 2.

⁽⁶⁾ CGUE, sentenza del 7 novembre 2013, *Minister voor Immigratie en Asiel contro X e Y e Z*, cause riunite da C-199/12 a C-201/12, EU:C:2013:720.

CGUE, sentenza *F*, 25 gennaio 2018 ⁽⁷⁾

Alla CGUE è stata presentata, da parte di un tribunale ungherese, una domanda di pronuncia pregiudiziale sull'utilizzo di perizie psicologiche al fine di verificare la credibilità delle dichiarazioni fatte da un richiedente che rappresenta un timore di persecuzione a causa del suo orientamento sessuale.

CGUE, sentenza *Ahmedbekova*, 4 ottobre 2018 ⁽⁸⁾

Alla CGUE era stata chiesta una pronuncia pregiudiziale da parte di un tribunale amministrativo bulgaro in merito all'interpretazione di varie disposizioni della DQ e della DPA. Il giudice del rinvio ha posto nove quesiti nella sua richiesta. Con la settima domanda si chiedeva se il fatto che un richiedente avesse presentato una denuncia contro il proprio Stato di origine dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo determinasse l'appartenenza del richiedente a un particolare gruppo sociale oppure costituisse un'opinione politica, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), DQ.

⁽⁷⁾ CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018, *F contro Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, causa C-473/16, EU:C:2018:36.

⁽⁸⁾ CGUE, sentenza del 4 ottobre 2018, *Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova e Rauf Emin Ogla Ahmedbekov contro Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite*, causa C-652/16, EU:C:2018:801.

Appartenenza a un particolare gruppo sociale nell'ambito della procedura d'esame

L'appartenenza a un particolare gruppo sociale non è un concetto a sé stante, non può essere analizzato in modo isolato e deve essere valutato solo in un contesto in cui si possa stabilire un timore di persecuzione nel paese d'origine.

La *Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale*^(*) presenta l'esame di una domanda individuale di protezione internazionale come un processo graduale, nel corso del quale viene esaminato ogni elemento della definizione di rifugiato. Le fasi del processo di esame sono descritte di seguito.

Fase 1 Osservazioni preliminari

Il richiedente è un cittadino di un paese terzo o un apolide e si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza o, se apolide, fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale.

Fase 2a Persecuzione

Il trattamento temuto dal richiedente costituisce persecuzione, ossia una violazione sufficientemente grave dei diritti umani, o la somma di diverse misure il cui impatto sia sufficientemente grave, in una delle forme citate, tra l'altro, nell'articolo 9, paragrafo 2, DQ.

Fase 2b Timore fondato

Il timore di persecuzione è fondato.

Fase 2c Motivo/i di persecuzione

La persecuzione o la mancanza di protezione contro tali atti è collegata (almeno in parte) a uno delle seguenti ragioni (vere o attribuite):

- razza,
- religione,
- nazionalità,
- **appartenenza a un determinato gruppo sociale,**
- opinioni politiche.

Fase 3 Protezione sussidiaria

L'ammissibilità alla protezione sussidiaria viene esaminata solo quando il richiedente non possiede i requisiti per beneficiare dello status di rifugiato, ossia se non è soddisfatta nessuna delle fasi 2a, 2b o 2c.

Fase 4 Protezione nel paese di origine

Non vi è alcuna protezione nel paese d'origine, o i soggetti che dovrebbero fornirla non hanno la possibilità o l'intenzione di farlo; oppure la protezione non è effettiva o è temporanea, ossia la protezione non soddisfa i criteri di cui all'articolo 7, DQ.

Fase 5 Alternativa di protezione interna

Se del caso, in conformità con la legislazione e la prassi nazionale, si stabilisce che non esiste alcuna alternativa di protezione interna accessibile al richiedente.


In linea di principio, l'appartenenza a un particolare gruppo sociale viene analizzata solo in relazione all'esistenza di un fondato timore di persecuzione. Il concetto di appartenenza a un particolare gruppo sociale non dovrebbe mai essere visto in modo isolato e può portare al riconoscimento dello status di rifugiato solo se esiste anche un fondato timore di persecuzione, a condizione che sia stabilita l'esistenza di un nesso tra il timore e il motivo di tale timore.

^(*) *Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale*, 2018, pag. 42.

Analisi giuridica

A) Approccio cumulativo

L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), DQ definisce un particolare gruppo sociale con due elementi **cumulativi**:



L'approccio cumulativo implica che i due criteri sopra delineati, rispettivamente «caratteristiche comuni» e «identità distinta», devono essere entrambi soddisfatti. In altri termini, non è sufficiente stabilire che il gruppo condivide determinate caratteristiche, una storia o una fede comuni, ma questo deve, a livello di gruppo, essere visibile anche per gli altri in modo che il gruppo sia percepito come diverso.

L'approccio cumulativo è stato riaffermato nella sentenza della CGUE nella causa *X, Y e Z* ⁽¹⁰⁾.

Estratti dalla sentenza della CGUE nella causa *X, Y e Z*

«Ai sensi di tale definizione, un gruppo è considerato un «determinato gruppo sociale» qualora siano soddisfatte, in particolare, due condizioni cumulative.

Da un lato, i membri del gruppo devono condividere una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi.

Dall'altro, tale gruppo deve avere una identità distinta, nel paese terzo di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.»
(punto 45)

Nota sull'approccio dell'UNHCR

In questo contesto va notato che, a differenza di quanto previsto dalla DQ, l'UNHCR non applica un «approccio cumulativo». L'UNHCR definisce il concetto di determinato gruppo sociale come segue:

«è da considerarsi come un determinato gruppo sociale un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitati, o che sono percepite come un gruppo dalla società. Frequentemente la caratteristica in questione sarà una caratteristica innata, immutabile, o altrimenti d'importanza fondamentale per l'identità, la coscienza o l'esercizio dei diritti umani di una persona» ⁽¹¹⁾.


Prassi nazionali sull'approccio cumulativo

Da compilare a cura dello Stato membro

⁽¹⁰⁾ CGUE, sentenza del 7 novembre 2013, *X, Y e Z*, cause riunite da C-199/12 a C-201/12, EU:C:2013:720, punto 45.

⁽¹¹⁾ UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale: «Appartenenza ad un determinato gruppo sociale» ai sensi dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati*, 7 maggio 2002, pag. 3.

B) Caratteristica comune



La presente sezione si concentrerà sulla prima serie di requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d) DQ relativi a una **caratteristica, una storia comune o una fede condivise**.



Caratteristiche innate: una caratteristica innata può essere definita come una caratteristica che è inerente, intrinseca o che di solito si riferisce a una caratteristica con cui la persona è nata. Va tuttavia osservato che non occorre che questa caratteristica sia immutabile (ossia fissa o permanente) o immodificabile.

Storia comune: una storia comune può essere stabilita in relazione a significative esperienze trascorse che sono condivise con altri, o allo status ereditario, all'estrazione sociale o educativa, ecc.

Caratteristica o fede così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi: si tratta di caratteristiche tipicamente legate a un diritto umano fondamentale. Una persona non può essere costretta a rinunciarvi, né ci si deve aspettare che nasconda o manifesti riserve nell'esprimere questa caratteristica o fede ⁽¹²⁾. L'UNHCR afferma che: la definizione di particolare gruppo sociale «comprende sia caratteristiche storiche, che pertanto non possono essere cambiate, sia altre caratteristiche che, anche se non sono immutabili, sono talmente strettamente legate all'identità della persona o sono espressione di diritti umani fondamentali che non dovrebbe essere richiesto il requisito di immutabilità» ⁽¹³⁾.

Va osservato che i tre aspetti delle caratteristiche comuni di cui sopra sono complementari l'uno all'altro e che la distinzione non è sempre netta. I tre aspetti riflettono un'idea di fondo comune. Lo stesso profilo può essere collocato sotto più di una «categoria» di caratteristiche comuni, a seconda della prassi decisionale nazionale. Ad esempio, l'«età» può essere collocata sotto «caratteristica innata» secondo alcuni o sotto «storia comune che non può essere mutata» secondo altri. Quando una caratteristica può essere collocata sotto una qualsiasi delle tre categorie, la discussione su quale delle tre sia la più appropriata non è fondamentale. Non ha alcun effetto sul risultato. È importante verificare sempre tutte le categorie prima di decidere se il criterio della caratteristica comune è soddisfatto.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo di esempi di caratteristiche comuni che si incontrano di frequente. Occorre tenere presente che le caratteristiche comuni non costituiscono da sole particolari gruppi sociali quando non sono integrate da un'analisi dell'identità distinta del gruppo in un determinato paese d'origine.

- Sesso biologico e genere: il sesso e il genere possono essere visti come caratteristiche innate, anche quando il sesso e il genere di una persona non sono immutabili e possono cambiare. Tuttavia, in pratica, il criterio di «identità distinta», nella maggior parte dei paesi di origine, sarà comprovato solo se associato a più caratteristiche rilevanti per la società circostante per percepire un particolare gruppo come diverso.
- Affezioni congenite: anche affezioni congenite, quali, ad esempio, l'albinismo potrebbero essere considerate innate.

⁽¹²⁾ CGUE, sentenza del 7 novembre 2013, *X, Ye Z*, cause riunite da C-199/12 a C-201/12, EU:C:2013:720.

⁽¹³⁾ UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale: «Appartenenza ad un determinato gruppo sociale» ai sensi dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati*, 7 maggio 2002, pag. 3.

- Disabilità ⁽¹⁴⁾: alcune disabilità mentali e fisiche potrebbero costituire una caratteristica innata. Le persone nate cieche, sorde, o che manifestano alcuni disturbi dello sviluppo, potrebbero esserne alcuni esempi. Le persone che vivono con altre disabilità potrebbero essere intese come individui che condividono una storia comune che non può essere mutata. In particolare, anche le disabilità causate da una guerra o da residui bellici potrebbero rientrare in questa categoria.
- Trasgressione dei codici morali e violazione delle norme vigenti: anche alcuni atti di trasgressione dei codici morali, come l'adulterio, potrebbero costituire una storia comune che non può essere mutata. Inoltre, in alcuni casi, la violazione delle norme sociali potrebbe essere collegata a una fede così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. I genitori che rifiutano di sottoporre la propria figlia alla mutilazione genitale femminile (MGF), o le donne che rifiutano di assumere un ruolo subordinato al marito, potrebbero essere esempi significativi.
- L'orientamento sessuale e l'identità di genere possono essere considerati caratteristiche così fondamentali per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi.
- Affezioni e malattie gravi: alcune affezioni e malattie gravi, quali, ad esempio l'HIV/AIDS, potrebbero essere considerate una storia comune che non può essere mutata.
- Legami di parentela: questa potrebbe essere considerata una caratteristica innata (ad es. la famiglia in cui si nasce) o una storia comune che non può essere mutata (ad es. a causa del matrimonio).

La caratteristica comune non può essere limitata esclusivamente alla condivisione di un comune timore di persecuzione.

Va osservato che la caratteristica comune non può essere esclusivamente il timore della persecuzione in sé; dovrebbe esistere indipendentemente dal timore di persecuzione. La condotta persecutoria non può definire il gruppo sociale, altrimenti, ogni individuo che abbia un fondato timore di persecuzione costituirebbe un particolare gruppo sociale e, pertanto, possederebbe i requisiti per beneficiare dello status di rifugiato. Gli altri motivi di persecuzione (razza, religione, nazionalità e opinione politica) sarebbero in tal caso privati di ogni contenuto significativo, poiché il solo fatto di avere un timore fondato sarebbe sufficiente per beneficiare dello status di rifugiato.

Anche le linee guida dell'UNHCR sottolineano l'importanza di questo principio, dato che definiscono un determinato gruppo sociale come «(...) un gruppo di persone che condividono **una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitati**» ⁽¹⁵⁾.


Orientamenti nazionali sull'applicazione della condizione di «caratteristica comune»

Da compilare a cura dello Stato membro

⁽¹⁴⁾ «Le persone con disabilità includono coloro che hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri», Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Convenzione sui diritti delle persone con disabilità*, 13 dicembre 2006, articolo 1.

⁽¹⁵⁾ UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale: «Appartenenza ad un determinato gruppo sociale» ai sensi dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati*, 7 maggio 2002, punto 11.

C) Identità distinta



Una volta soddisfatto il requisito della «caratteristica comune» la domanda successiva è se il gruppo possiede **un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante**».

La definizione di «identità» è difficile, poiché si possono elaborare diverse teorie su come concepire la nozione di «identità». Tuttavia, la DQ fornisce orientamenti chiari su come determinare l'esistenza di un'identità distinta nel contesto dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale: un particolare gruppo sociale possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.

1) L'identità distinta deve essere analizzata in funzione delle condizioni esistenti nel paese di origine

L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), DQ recita che «tale gruppo possiede un'identità distinta **nel paese di cui trattasi**, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante».

L'identità distinta dipende dal contesto specifico prevalente in un determinato paese di origine. Un gruppo può essere percepito come diverso (ai sensi della DQ) in un paese ma non in un altro.

Pertanto, non è possibile concludere che un certo profilo costituisca un particolare gruppo sociale per definizione o da un punto di vista astratto. L'esistenza di un'identità distinta dovrebbe sempre essere valutata alla luce del contesto nazionale nel paese d'origine.

La valutazione dell'esistenza di un particolare gruppo sociale in un determinato paese richiede pertanto **informazioni pertinenti e aggiornate sul paese d'origine**.

Va inoltre osservato che i gruppi non devono avere un'identità distinta rispetto all'intero paese d'origine, e che l'esistenza di un particolare gruppo sociale in questo senso può essere limitata a determinate regioni da cui proviene il richiedente ⁽¹⁶⁾.

2) Essere percepito come diverso dalla società circostante

In questa fase, la questione fondamentale per un funzionario che esamina i casi è stabilire **se il gruppo interessato è percepito come diverso dalla società circostante**.

Nell'esaminare se un gruppo è percepito dalla società circostante (nel paese di origine) come diverso, si possono utilizzare diversi indicatori. I due indicatori descritti di seguito non sono di per sé necessari per l'identificazione di un gruppo sociale e **in quanto tali, non costituiscono un prerequisito per stabilire un'identità distinta; sono forniti come esempi** di indicatori che possono essere utili in circostanze specifiche per l'identificazione di un gruppo sociale.

La percezione della società circostante non deve necessariamente riferirsi alla società del paese d'origine nel suo insieme. La percezione di essere «diverso» non deve essere intesa come qualcosa di necessariamente negativo. Ad esempio, una classe sociale privilegiata può essere percepita come diversa dalla società circostante.

a) **Stigmatizzazione o esclusione per legge**

Nella causa X, Y e Z, la CGUE ha stabilito che l'esistenza di una legislazione penale che colpisce un gruppo specifico (in quel caso, gli omosessuali) consente di affermare che il gruppo è percepito come diverso dalla società circostante e che, pertanto, possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi.

⁽¹⁶⁾ Ciò non pregiudica l'esame dell'alternativa di protezione interna, che viene condotto nel contesto della valutazione del rischio.

Estratti dalla sentenza della CGUE nella causa X, Y e Z ⁽¹⁷⁾

«A tale riguardo si deve ammettere che l'esistenza di una legislazione penale, come quelle di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali, che colpisce in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone costituiscono un gruppo a parte che è percepito dalla società circostante come diverso».
(punto 48)

«Occorre pertanto rispondere alla prima questione sollevata in ciascuno dei procedimenti principali dichiarando che l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva dev'essere interpretato nel senso che l'esistenza di una legislazione penale, come quelle di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali, che colpisce in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale»
(punto 49).

L'esistenza di una legislazione penale che colpisce un gruppo specifico, o di leggi che sono discriminatorie nei confronti di determinati gruppi, può consentire di affermare che tali gruppi sono percepiti come diversi dalla società circostante.

b) Stigmatizzazione o percezione di diversità da parte della società

Poiché un gruppo sociale è legato alla società circostante, è importante capire come la società opera e tratta i gruppi in modo diverso.

Ciò può emergere attraverso convinzioni o atti discriminatori o di ostracismo o la concessione di privilegi a determinati gruppi.

La discriminazione o l'ostracismo possono consistere, tra l'altro, in un accesso limitato al mercato del lavoro, all'alloggio, alle cure mediche o all'istruzione. Particolari gruppi sociali possono essere considerati come gruppi di paria o come separati dal resto della società o dalla popolazione del paese d'origine o di una o più zone specifiche nel paese d'origine.

Anche alcune tradizioni e consuetudini, oppure convinzioni religiose o politiche possono stigmatizzare determinati gruppi.

Nei paesi o nelle regioni in cui il tasso di diffusione della mutilazione genitale femminile è elevato, le donne e le ragazze che hanno raggiunto una certa età e non hanno subito la MGF possono essere percepite come diverse dalla società circostante, e, pertanto, possedere un'identità distinta.

⁽¹⁷⁾ CGUE, sentenza del 7 novembre 2013, X, Y e Z, cause riunite C-199/12 e C-201/12, EU:C:2013:720, punti 48 e 49.

D) Appartenenza

Secondo la DQ, l'identità distinta e la percezione di essere «diverso» si riferiscono al gruppo nel suo insieme. La società circostante dovrebbe avere una certa consapevolezza generale dell'esistenza di un particolare gruppo sociale nell'ambito della società e della percezione diversa dei suoi membri.

Individualmente, un membro di un particolare gruppo sociale può essere «invisibile» o «impercettibile» per la società circostante, tuttavia il semplice fatto di condividere le caratteristiche comuni di quel particolare gruppo sociale lo rende un membro di quel gruppo. Ad esempio, il proprio orientamento sessuale può non essere visibile alla società circostante se il richiedente non ne parla apertamente.

L'esistenza di un **particolare gruppo sociale** non si basa su attività o azioni condotte dai suoi membri né dipende da esse. Un particolare gruppo sociale può esistere, e spesso esiste, senza alcuna attività intrinseca ad esso collegata.

La coesione tra i membri del gruppo non è un requisito. Non occorre che i membri di un particolare gruppo sociale si conoscano, né che siano collegati in alcun modo. Il criterio rilevante è che i membri condividano una caratteristica comune, ma non è necessario che esista alcun tipo di relazione tra loro.

Occultamento o riserva/limitazione. Nella causa *X, Y e Z*, la CGUE ha statuito che non si può esigere che un richiedente asilo nasconda una caratteristica così fondamentale per la propria identità da non potervi rinunciare. Inoltre, la Corte ha precisato che non è ragionevole attendersi che un richiedente dia prova di riservatezza nell'esprimere il proprio orientamento sessuale. A tale riguardo, non si deve tener conto del fatto che il richiedente potrebbe evitare il rischio di persecuzione dando prova, nell'esprimere il proprio orientamento sessuale, di maggiore riservatezza rispetto a una persona eterosessuale.

Estratti dalla sentenza della CGUE nella causa *X, Y e Z* ⁽¹⁸⁾

«Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, è pacifico che l'orientamento sessuale di una persona costituisce una caratteristica così fondamentale per la sua identità che essa non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. (...)»
(punto 46).

«A tale riguardo occorre constatare che il fatto di esigere dai membri di un gruppo sociale che condividono lo stesso orientamento sessuale che nascondano tale orientamento è contrario al riconoscimento stesso di una caratteristica così fondamentale per l'identità che gli interessati non dovrebbero essere costretti a rinunciarvi»
(punto 70).

«A tale riguardo, non si deve tener conto del fatto che il richiedente potrebbe evitare il rischio dando prova, nell'esprimere il proprio orientamento sessuale, di maggiore riservatezza rispetto ad una persona eterosessuale»
(punto 75).

«In sede di valutazione di una domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato, le autorità competenti non possono ragionevolmente attendersi che, per evitare il rischio di persecuzione, il richiedente asilo nasconda la propria omosessualità nel suo paese d'origine o dia prova di riservatezza nell'esprimere il proprio orientamento sessuale»
(punto 76).

La dimensione di un gruppo, ossia il numero di membri o persone che lo compongono, non è rilevante ai fini della valutazione dell'esistenza di un particolare gruppo sociale.

Infatti, un particolare gruppo sociale può essere composto da un numero molto ristretto di persone (ad es. persone con una malattia/disabilità rara), o al contrario da un numero più elevato di persone (ad es. persone LGBTI in un intero paese). Vale la pena ricordare che anche altri motivi di persecuzione (razza, religione, nazionalità e opinione politica) possono riguardare un numero di persone molto elevato o molto ridotto. Inoltre, esistono numerosi esempi storici ben documentati di gruppi minoritari dominanti che perseguitano la maggioranza per uno o più motivi enunciati nella convenzione.

⁽¹⁸⁾ CGUE, sentenza del 7 novembre 2013, *X, Y e Z*, cause riunite C-199/12 e C-201/12, EU:C:2013:720, punti 46, 70, 75 e 76.

Il termine «particolare», nell'espressione «particolare gruppo sociale», si riferisce al fatto che il gruppo è «identificabile». Non è inteso in relazione alle dimensioni del gruppo ⁽¹⁹⁾.

Conclusione sull'esistenza di un particolare gruppo sociale

Il rispetto del criterio della caratteristica comune e del criterio dell'identità distinta porta a concludere che il richiedente appartiene a un particolare gruppo sociale, stabilendo in tal modo l'esistenza di uno dei cinque motivi di persecuzione all'interno della definizione di rifugiato.

Orientamenti nazionali sull'applicazione della condizione di «identità distinta»
<i>Da compilare a cura dello Stato membro</i>

⁽¹⁹⁾ UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale: «Appartenenza ad un determinato gruppo sociale» ai sensi dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati*, 7 maggio 2002, punto 18.

E) Nesso (per motivi di)

Il semplice fatto di essere membro di un particolare gruppo sociale non è sufficiente per possedere i requisiti per beneficiare dello status di rifugiato. Una volta che l'appartenenza del richiedente a un particolare gruppo sociale è stata stabilita, il passo successivo è quello di esaminare l'esistenza di un nesso tra l'appartenenza del richiedente e il timore di persecuzione o di mancanza di protezione.


Il **nesso (per motivi di)** è il nesso causale tra:

- l'appartenenza a un particolare gruppo sociale e il fondato timore di persecuzione;

oppure

- l'appartenenza a un particolare gruppo sociale e la mancanza di una protezione effettiva e non temporanea contro un atto di persecuzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, DQ, e, in particolare, la mancanza di volontà dei soggetti che offrono protezione di fornire tale protezione contro le temute persecuzioni, qualora l'atto persecutorio in sé non sia legato a un motivo di persecuzione.

Il nesso tra l'appartenenza a un particolare gruppo sociale e il timore di persecuzione derivante dall'atto o dagli atti persecutori o dalla mancanza di protezione è essenziale.



Esempio di non volontà di offrire protezione: un uomo omosessuale è vittima di atti criminali che non sono motivati dal suo orientamento sessuale o da un altro dei motivi enunciati della Convenzione; tuttavia le autorità competenti si rifiutano di indagare sui reati o, se necessario, di fornirgli protezione fisica a causa del suo orientamento sessuale.

F) Considerazioni particolari

a. Pluralità di motivi

La pluralità dei motivi si riferisce alla situazione in cui un atto di persecuzione viene commesso per più di un motivo e non tutti sono necessariamente motivi di persecuzione. La presenza di almeno un motivo di persecuzione, quale fattore che contribuisce effettivamente insieme agli altri motivi, è sufficiente per applicare la definizione di rifugiato.

b. Pluralità dei motivi di persecuzione

A seconda delle circostanze di un singolo caso, uno o più motivi di persecuzione possono sovrapporsi o essere ugualmente applicabili. Oltre all'appartenenza a un particolare gruppo sociale, possono essere applicabili a uno stesso atto di persecuzione altri motivi di persecuzione (razza, religione, nazionalità, opinione politica). Il funzionario che esamina i casi dovrebbe pertanto prestare sempre attenzione all'esistenza di altri motivi di persecuzione. Come suggerimento, quando un atto di persecuzione può essere chiaramente collegato a uno degli altri motivi della convenzione, non è necessario condurre un'ulteriore analisi dell'applicazione dei criteri di appartenenza a un particolare gruppo sociale.

c. Valutazione individuale

Va osservato che quando si accerta un fondato timore di persecuzione, non è necessario che ogni membro del gruppo sociale sia a rischio di persecuzione. Come per gli altri motivi di persecuzione, non tutti i membri di un particolare gruppo sociale possiederanno necessariamente i requisiti per beneficiare dello status di rifugiato.

Un membro di un particolare gruppo sociale può avere un fondato timore di persecuzione basato sulla sua appartenenza a tale gruppo, mentre un altro membro dello stesso gruppo può non avere alcun timore di persecuzione. Analogamente, potrebbero sussistere situazioni personali in cui un membro di un particolare gruppo sociale gode di protezione, mentre altri membri dello stesso gruppo sociale non ne beneficiano.

Applicazione dell'analisi sull'appartenenza a un particolare gruppo sociale

La presente sezione intende illustrare l'applicazione dei principi descritti nelle precedenti sezioni della guida. I profili descritti in questa sezione sono stati scelti per mostrare in che modo l'analisi può essere effettuata nella pratica. **Non sono esempi di particolari gruppi sociali in quanto tali.** Come indicato in precedenza, i particolari gruppi sociali dovrebbero sempre essere definiti alla luce delle caratteristiche individuali e del contesto specifico nel paese d'origine.

Nel valutare se un individuo appartiene a un particolare gruppo sociale è estremamente importante che l'organo decisionale **si astenga dal fare affidamento su concetti stereotipati e su generalizzazioni o supposizioni culturalmente tendenziose**, soprattutto in relazione alla presenza o all'assenza di determinate caratteristiche visibili ⁽²⁰⁾.

A) Profili correlati all'orientamento sessuale e all'identità di genere

L'orientamento sessuale e l'identità di genere (SOGI) sono esplicitamente menzionati nell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), secondo comma, DQ.

Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) Motivi di persecuzione

(...)

In funzione delle circostanze nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. L'interpretazione dell'espressione «orientamento sessuale» non può includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri. Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere.

Caratteristica comune

Nella causa X, Y e Z, la CGUE ha ritenuto che l'orientamento sessuale costituisce una caratteristica così fondamentale per l'identità che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi:

Estratti dalla sentenza della CGUE nella causa X, Y e Z ⁽²¹⁾

«Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, è pacifico che l'orientamento sessuale di una persona costituisce una caratteristica così fondamentale per la sua identità che essa non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Tale interpretazione è confermata dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), secondo comma, della direttiva, da cui risulta che, in funzione delle circostanze esistenti nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere un gruppo i cui membri hanno come caratteristica comune un determinato orientamento sessuale»
(punto 46).

Inoltre, la Corte ha stabilito che non è lecito attendersi che, per evitare la persecuzione, un/una richiedente nasconda una caratteristica così fondamentale per la propria identità da non poter essere costretto/a rinunciarvi. La Corte ha precisato che non è ragionevolmente lecito attendersi che un richiedente dia prova di riservatezza (nell'esprimere il proprio orientamento sessuale) e a tale riguardo, non si deve tener conto del fatto che egli potrebbe evitare il rischio dando prova, nell'esprimere il proprio orientamento sessuale, di maggiore riservatezza rispetto a una persona eterosessuale.

⁽²⁰⁾ UNHCR, *UNHCR intervention before the Court of Justice of the European Union in the cases of Minister voor Immigratie en Asiel v. X, Y and Z*, 28 settembre 2012, pag. 12.

⁽²¹⁾ CGUE, sentenza del 7 novembre 2013, X, Y e Z, cause riunite da C-199/12 a C-201/12, EU:C:2013:720, punto 46.

Estratto dalla sentenza della CGUE nella causa X, Y e Z ⁽²²⁾

«A tale riguardo occorre constatare che il fatto di esigere dai membri di un gruppo sociale che condividono lo stesso orientamento sessuale che nascondano tale orientamento è contrario al riconoscimento stesso di una caratteristica così fondamentale per l'identità che gli interessati non dovrebbero essere costretti a rinunciarvi» (punto 70).

«Non è pertanto lecito attendersi che, per evitare la persecuzione, un richiedente asilo nasconda la propria omosessualità nel suo paese d'origine» (punto 71).

Come indicato in precedenza, le distinzioni tra i diversi tipi di caratteristiche comuni (caratteristica innata, storia comune oppure caratteristica o fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi) sono complementari e non sempre chiaramente definite. Taluni potrebbero ad esempio considerare l'orientamento sessuale come una caratteristica innata. Ciò illustra come la caratteristica comune possa essere avvalorata da diverse argomentazioni ⁽²³⁾.

Identità distinta

Poiché l'orientamento sessuale e l'identità di genere costituiscono una caratteristica comune, la seconda domanda per stabilire se la persona in questione appartiene a un particolare gruppo sociale è se il gruppo possieda un'identità distinta basata su questa caratteristica comune, ovvero se tale gruppo sia percepito come diverso dalla società circostante a causa dell'orientamento sessuale e/o dell'identità di genere dei suoi membri.

La domanda pertinente per un funzionario che esamina i casi è come si manifesta la percezione di diversità. Nella causa X, Y e Z, la Corte attribuisce importanza all'esistenza di una legislazione penale che colpisce in modo specifico le persone omosessuali. Ciò consente di affermare che le persone di orientamento omosessuale costituiscono un gruppo a parte, percepito dalla società circostante come diverso.

Estratti dalla sentenza della CGUE nella causa X, Y e Z ⁽²⁴⁾

«A tale riguardo si deve ammettere che l'esistenza di una legislazione penale, come quelle di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali, che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone costituiscono un gruppo a parte che è percepito dalla società circostante come diverso» (punto 48).

«Occorre pertanto rispondere alla prima questione sollevata in ciascuno dei procedimenti principali dichiarando che l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva dev'essere interpretato nel senso che l'esistenza di una legislazione penale, come quelle di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali, che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale» (punto 49).

La stigmatizzazione delle persone a causa del loro orientamento sessuale e dell'identità di genere può derivare da legislazioni o politiche penali o discriminatorie, da prassi statali non ufficiali, ma anche dalla società circostante. L'esistenza di una legislazione penale non è un requisito per stabilire un'identità distinta legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

Nei paesi in cui non esistono legislazioni che criminalizzano o discriminano le persone a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, le persone LGBTI possono avere comunque un'identità distinta, se ad esempio nella società circostante prevale una cultura dell'intolleranza.

Se vengono soddisfatti i criteri di caratteristica comune e di identità distinta, si può concludere che è possibile stabilire l'esistenza di un particolare gruppo sociale nel contesto di un determinato paese di origine o di una sua parte.

⁽²²⁾ CGUE, sentenza del 7 novembre 2013, X, Y e Z, cause riunite da C-199/12 a C-201/12, EU:C:2013:720, punti 70 e 71.

⁽²³⁾ UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 23 ottobre 2012, punto 47.

⁽²⁴⁾ CGUE, sentenza del 7 novembre 2013, X, Y e Z, cause riunite C-199/12 e C-201/12, EU:C:2013:720, punti 48 e 49.

Nesso

La semplice determinazione dell'appartenenza di un richiedente a un particolare gruppo sociale nel suo paese d'origine non è sufficiente per poter beneficiare dello status di rifugiato.

È necessario che siano soddisfatti anche gli altri criteri di inclusione della definizione di rifugiato. Nella fattispecie, deve esserci un nesso causale tra l'appartenenza del richiedente al particolare gruppo sociale e un timore fondato di persecuzione, o la mancanza di protezione contro tale persecuzione.

I motivi di persecuzione possono essere molteplici (cfr. pagina 18) laddove, ad esempio, l'atto di persecuzione è determinato da ragioni di natura penale, nonché dall'appartenenza della vittima a un particolare gruppo (ad es. estorsione di persone LGBTI a scopo di lucro).

Nelle situazioni in cui prevale una cultura dell'intolleranza, il responsabile della persecuzione è spesso un soggetto non statale, laddove i soggetti che offrono protezione potrebbero non avere la volontà o la capacità di fornirla; oppure la protezione offerta non è effettiva ed è di natura temporanea.

Prassi nazionali su particolari gruppi sociali basati su orientamento sessuale e identità di genere
<i>Da compilare a cura dello Stato membro</i>

B) Genere

Il genere si riferisce alla relazione tra uomini e donne basata su identità, status, ruoli e responsabilità, costruiti e definiti socialmente o culturalmente, che vengono assegnati alle persone appartenenti a un sesso o a un altro ⁽²⁵⁾.

Considerando 30, DQ

È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'«appartenenza a un determinato gruppo sociale». Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al genere del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini, che comportano ad esempio la mutilazione genitale, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzione.

Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), secondo comma

(...)

Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere.

Articolo 9, paragrafo 2, lettera f), DQ Atti di persecuzione

Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

[...] atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.

In alcune società esistono legislazioni discriminatorie contro le donne solo a causa del loro genere, o pratiche sociali che le discriminano. L'esistenza di una legislazione o di una pratica discriminatoria non determina necessariamente di per sé un particolare gruppo sociale, tuttavia costituisce un'indicazione che deve essere ulteriormente valutata nel contesto del paese di origine, di quanto sia essenziale la legislazione per la percezione della società circostante sulla

⁽²⁵⁾ UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale: domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 23 ottobre 2012, punto 47.

diversa identità, di come venga applicata e di come influisca sulle donne in modo diverso. Spesso sono necessarie altre caratteristiche per stabilire il criterio di «identità distinta», quali la regione d'origine, l'etnia e/o la situazione sociale.

Di seguito è riportato un elenco di esempi comunemente riscontrati di particolari gruppi di donne che potrebbero essere considerati come un particolare gruppo sociale in uno specifico paese d'origine. Va ribadito che questi esempi non si applicano a tutti i paesi e a tutte le società e che l'esistenza di un particolare gruppo sociale deve sempre essere valutata alla luce della situazione nello specifico paese d'origine.

- **Donne e ragazze che rifiutano di sottoporsi alla MGF.** Questo profilo è ulteriormente dettagliato di seguito.
- **Donne che sono state vittime di stupro o di altre forme di violenza sessuale** e che devono affrontare la stigmatizzazione della società circostante.
- **Donne che in passato si sono prostituite** e che affrontano l'ostracismo o altre forme di discriminazione, punizione o maltrattamento.
- **Donne sopravvissute alla tratta di esseri umani** e che sono ostracizzate dalla loro famiglia e dalla società in generale (si veda il profilo D riportato di seguito).
- **Donne che trasgrediscono i costumi sociali**, ad esempio che, sulla base di una convinzione profondamente radicata, rifiutano di seguire le norme culturali tradizionali relative al ruolo «atteso» della donna in famiglia

Prassi nazionali su particolari gruppi sociali basati sul genere

Da compilare a cura dello Stato membro

Mutilazione genitale femminile

L'Organizzazione mondiale della sanità definisce la mutilazione genitale femminile (MGF) come l'insieme delle pratiche che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali femminili esterni o altre lesioni agli organi genitali femminili per ragioni non terapeutiche ⁽²⁶⁾.

La mutilazione genitale femminile è una pratica tradizionale dannosa, considerata una violazione dei diritti umani di ragazze e donne ⁽²⁷⁾.

Come indicato in precedenza, il considerando 30 della direttiva Qualifiche fa esplicito riferimento a «determinate tradizioni giuridiche e consuetudini, che comportano ad esempio le mutilazioni genitali,» che dovrebbero essere tenute in debita considerazione durante la valutazione di una domanda.

Caratteristica comune

A seconda del contesto nel paese di origine interessato, un particolare gruppo sociale potrebbe essere formato da donne e ragazze che condividono la caratteristica comune di non aver subito la MGF conformemente alle prassi tradizionali locali e/o continuano a rifiutarsi di sottoporvisi. Il gruppo potrebbe essere basato su una caratteristica innata (età, genere, etnia) e su una storia comune (non aver subito la MGF), e/o su una caratteristica o fede fondamentale per la propria identità o coscienza.

Può includere inoltre donne e ragazze che hanno già subito un tipo di MGF, ma che tuttavia corrono ancora il rischio di subire un ulteriore tipo di MGF ⁽²⁸⁾.

⁽²⁶⁾ WHO, *Classification of female genital mutilation*, 2007.

⁽²⁷⁾ WHO, *Eliminating Female genital mutilation - An interagency statement OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WHO*, pag. 8.

⁽²⁸⁾ UNHCR, *Guidance Note on refugee claims relating to female genital mutilation*, maggio 2009, pag. 5, punto 6.

Identità distinta

Al fine di stabilire se il suddetto gruppo (ossia le donne e le ragazze che non hanno subito la MGF conformemente alle prassi tradizionali locali) possa costituire un particolare gruppo sociale, è necessario valutare anche se esso abbia un'identità distinta nel paese di origine pertinente, ovvero se sia percepito come diverso dalla società circostante.

Nei paesi (o zone) in cui la mutilazione genitale femminile è una pratica prevalente, le donne e le ragazze con genitali intatti (o che non sono «sufficientemente» mutilate secondo le prassi locali) potrebbero essere considerate diverse dalle donne che hanno subito questa pratica.

L'identità distinta di queste donne e ragazze potrebbe essere dimostrata dal fatto che sono socialmente ostracizzate. Tale ostracismo può derivare dall'essere percepite come «impure» o «moralmente discutibili» dalla loro comunità locale. Ciò potrebbe essere dimostrato, ad esempio, dal fatto che gli uomini di questa società si rifiutano/si sono rifiutati di sposare donne che non hanno subito la mutilazione genitale femminile.

Inoltre, le donne e le ragazze che si oppongono alla MGF, che si rifiutano di seguire questa pratica tradizionale deleteria, potrebbero essere considerate anche come trasgressive rispetto ai costumi sociali ed essere pertanto stigmatizzate e discriminate dalla società circostante. Ciò potrebbe valere anche per gli uomini che si oppongono alla MGF per le proprie figlie.

Nesso

Stabilire l'appartenenza di un/una richiedente a un particolare gruppo sociale (nel caso in questione potrebbe trattarsi di «ragazze o donne che non hanno subito la MGF e/o che rifiutano di sottoporvisi nel paese X») non è sufficiente per poter beneficiare dello status di rifugiato.

È necessario che siano soddisfatti anche gli altri criteri di inclusione della definizione di rifugiato. Nella fattispecie, deve esistere un nesso causale tra l'appartenenza del richiedente al particolare gruppo sociale e un timore fondato di persecuzione, o la mancanza di protezione contro tale persecuzione.

In questo caso, quando la forma di persecuzione temuta è quella di subire la MGF, sarà facile stabilire un nesso causale tra l'atto di persecuzione e il motivo. Inoltre, possono esistere anche altri rischi di persecuzione, quali gravi forme di discriminazione o di emarginazione.

Prassi nazionali su particolari gruppi sociali basati sulla MGF*Da compilare a cura dello Stato membro*

C) Minori

Secondo la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni.

Ai sensi del considerando 28, DQ:

[n]el valutare le domande di protezione internazionale presentate da minori è necessario che gli Stati membri considerino con attenzione le forme di persecuzione riguardanti specificamente i minori. Si veda anche l'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), DQ, secondo cui: [g]li atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: [...] atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.

Sulla situazione dei minori può influire in grande misura la loro età effettiva (bambini molto piccoli) e la mancanza di reti sociali. Si tratta di fattori di cui occorre sempre tenere conto nella determinazione di un particolare gruppo sociale che coinvolge i minori.

Di seguito è riportato un elenco di esempi riscontrati di frequente di gruppi di minori che potrebbero essere considerati come particolari gruppi sociali in uno specifico paese d'origine. Va ribadito che questi esempi non si applicano a tutti i paesi e a tutte le società e che l'esistenza di un particolare gruppo sociale deve essere valutata alla luce della situazione nello specifico paese d'origine o in una sua parte.

- **Ragazze con genitali intatti che rifiutano di sottoporsi alla MGF** (si veda il profilo sopra riportato).
- **Minori che rifiutano di seguire le norme culturali tradizionali e che vengono percepiti come diversi dalla società circostante**, ad esempio ragazze che studiano o vanno a scuola in culture dove l'accesso all'istruzione è riservato ai maschi, minori che rifiutano il matrimonio forzato.
- **Vittime della tratta di minori che sono emarginate** (si faccia riferimento al punto D riportato di seguito). I minori sono particolarmente vulnerabili alla tratta, anche per quanto riguarda lo sfruttamento sessuale, il matrimonio, il lavoro domestico, la schiavitù moderna, l'accattonaggio, l'adozione illegale, le attività criminali.
- **Minori accusati di stregoneria**

Prassi nazionali su particolari gruppi sociali basati sull'infanzia e adolescenza o correlati ad essa*Da compilare a cura dello Stato membro*

D) Vittime della tratta di esseri umani

La direttiva 2011/36/UE ⁽²⁹⁾ fornisce una definizione di tratta di esseri umani.

Direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

Articolo 2

1. Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento.

2. Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima.

3. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi.

[...]

Tra i casi di tratta di esseri umani possono rientrare numerose situazioni, quali:

- vittime che **sono state oggetto di tratta nel loro paese d'origine e che sono fuggite** nel paese di asilo per chiedere protezione internazionale;
- vittime che sono state **oggetto di tratta fuori dal loro paese d'origine**, in un paese terzo (ad es. paese di transito) o nel paese di asilo, e che chiedono protezione internazionale;
- persone che non sono mai state oggetto di tratta ma che **temono di esserlo** nel loro paese d'origine e che sono fuggite nel paese di asilo per chiedere protezione internazionale.

Questa sezione tratta in particolare di determinati gruppi sociali costituiti da ex vittime di tratta. Non riguarda il caso di persone che non sono mai state vittime di tratta e che sono esposte al rischio di essere oggetto di tratta a causa della loro appartenenza a un particolare gruppo sociale.

Caratteristica comune

Le ex vittime di tratta possono essere considerate come un gruppo di persone che condividono la comune esperienza passata di essere state oggetto di tratta, che può essere considerata una «storia comune che non può essere mutata».

Identità distinta

Per stabilire l'esistenza di un particolare gruppo sociale, occorre esaminare se il gruppo definito da una caratteristica comune condivisa abbia un'identità distinta nel paese di origine pertinente.

Il fatto di essere stigmatizzate, emarginate o discriminate nel loro paese o nella loro zona di origine può essere un'indicazione del fatto che le vittime di tratta siano percepite come diverse dalla società circostante e quindi che viene rispettato il criterio di identità distinta di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), DQ. La percezione dipenderà spesso dal tipo di sfruttamento subito dalla vittima. Le vittime dello sfruttamento del lavoro o del traffico di organi, ad esempio, possono essere considerate in modo diverso rispetto alle vittime dello sfruttamento sessuale.

Nesso


La determinazione dell'appartenenza di un richiedente a un particolare gruppo sociale (nel caso in oggetto potrebbe essere «ex vittime di tratta») non è sufficiente a giustificare il diritto allo status di rifugiato.

⁽²⁹⁾ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la *prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.

È necessario che siano soddisfatti anche gli altri criteri di inclusione della definizione di rifugiato. Nella fattispecie, deve esserci un nesso causale tra l'appartenenza del richiedente al particolare gruppo sociale di «ex vittime di tratta» e un timore fondato di persecuzione, o la mancanza di protezione contro tale persecuzione.

In quanto membro di un particolare gruppo sociale di «ex vittime di tratta», un richiedente può essere esposto a diversi atti di persecuzione, quali rappresaglie, gravi forme di discriminazione o ostracismo.

In quest'ultimo caso, la situazione sarebbe quella descritta di seguito:



Prassi nazionali su particolari gruppi sociali basati sulla tratta di esseri umani

Da compilare a cura dello Stato membro

E) Persone affette da disabilità e malattie

In questa sezione è possibile esplorare diversi profili, ad esempio le persone nate con una disabilità o un disturbo congenito, le persone che hanno acquisito una disabilità a causa della guerra, dei suoi postumi o di un incidente, o le persone che soffrono di malattie gravi.

Caratteristiche comuni

Le persone che vivono con una malattia, una disabilità o un disturbo genetico possono essere considerate come accomunate, alternativamente, da una caratteristica innata o da una storia comune che non può essere mutata, a seconda delle loro circostanze individuali.

Identità distinta

La discriminazione e la stigmatizzazione delle persone che vivono con disabilità o con determinate malattie possono assumere forme diverse e derivare da leggi, costumi, tradizioni o miti. A seconda delle circostanze personali, la discriminazione può riguardare tutti i settori della vita sociale, compreso l'accesso all'istruzione, all'occupazione o alla salute, e più in generale l'esercizio di una vasta gamma di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali.

Nesso

La determinazione dell'appartenenza di un richiedente a un particolare gruppo sociale (nel caso in oggetto potrebbe essere «persone che vivono con (nome della disabilità o malattia)») non è sufficiente a giustificare il diritto allo status di rifugiato.

È necessario che siano soddisfatti anche gli altri criteri di inclusione della definizione di rifugiato. Nella fattispecie, deve esserci un nesso causale tra l'appartenenza del richiedente a un particolare gruppo sociale e un timore fondato di persecuzione, o la mancanza di protezione contro tale persecuzione.

In alcuni casi, le persone che vivono con disabilità o che soffrono di particolari condizioni mediche fisiche o mentali possono essere a rischio di gravi violazioni dei diritti umani e possono avere pertanto un fondato timore di essere uccise, di subire torture, trattamenti o pene inumani o degradanti. A seconda del contesto del paese d'origine

e delle circostanze individuali, anche gravi discriminazioni e stigmatizzazione nei confronti di persone che vivono con disabilità o malattie possono equivalere a persecuzione ai sensi dell'articolo 9, DQ.

Analogamente a tutti i profili e agli esempi citati in questa guida, i profili che seguono intendono illustrare l'applicazione dei principi descritti nelle sezioni precedenti. Non devono essere considerati come particolari gruppi sociali in termini astratti, poiché l'esistenza di particolari gruppi sociali può essere stabilita solo alla luce del contesto specifico del paese d'origine.

Persone che vivono con una disabilità

Per persone che vivono con una disabilità si intende quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri ⁽³⁰⁾.

Caratteristica comune

A seconda delle circostanze personali, le persone che vivono con una disabilità possono essere considerate come accomunate da una caratteristica innata o da una storia comune che non può essere mutata.

Identità distinta

A seconda del contesto specifico del paese d'origine e delle circostanze personali, le persone che vivono con una disabilità possono subire discriminazioni e stigmatizzazione in molti ambiti della vita. Tali discriminazione e stigmatizzazione nei confronti delle persone con determinate disabilità possono indicare che queste persone sono percepite come diverse dalla società circostante e quindi che hanno un'identità distinta nel loro paese d'origine ⁽³¹⁾.

Nesso

La determinazione dell'appartenenza di un richiedente a un particolare gruppo sociale (nel caso in oggetto potrebbe essere «persone che vivono con (nome della disabilità)») non è sufficiente a giustificare il diritto allo status di rifugiato.

È necessario che siano soddisfatti anche gli altri criteri di inclusione della definizione di rifugiato. Nella fattispecie, deve esserci un nesso causale tra l'appartenenza del richiedente a un particolare gruppo sociale e un timore fondato di persecuzione, o la mancanza di protezione contro tale persecuzione.

A seconda delle condizioni prevalenti nel paese d'origine e delle circostanze individuali, i membri di un particolare gruppo sociale di «persone che vivono con una disabilità» possono essere esposti a vari atti di persecuzione, comprese gravi violazioni dei diritti umani.

Può accadere anche che la discriminazione e la stigmatizzazione contro le persone che vivono con una disabilità costituiscano persecuzione ai sensi dell'articolo 9, DQ.

Persone affette da albinismo

L'albinismo è una condizione rara, non contagiosa ed ereditata geneticamente che colpisce persone in tutto il mondo, indipendentemente dall'etnicità e dal genere. È la conseguenza di un deficit significativo nella produzione di melanina ed è caratterizzata dall'assenza parziale o totale di pigmento nella pelle, nei capelli e negli occhi ⁽³²⁾.

⁽³⁰⁾ ONU, *Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e Protocollo opzionale*, articolo 1.

⁽³¹⁾ ONU, *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights - Equality and non-discrimination under article 5 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, 9 dicembre 2016, pag. 4, punto 6.

⁽³²⁾ OHCHR, *Report of the Independent Expert on the enjoyment of human rights by persons with albinism*, 18 gennaio 2016, pag. 5, punto 12.

Caratteristica comune

Le persone affette da albinismo possono essere considerate come accomunate da una caratteristica innata.

Identità distinta

A seconda del contesto nel paese d'origine, le persone affette da albinismo possono trovarsi ad affrontare numerose forme di discriminazione, a causa di leggi, tradizioni, costumi o miti prevalenti⁽³³⁾.

Questi tipi di discriminazione possono consentire di affermare che le persone che soffrono di albinismo sono percepite come diverse dalla società circostante e quindi hanno un'identità distinta in quei determinati paesi in cui esiste tale discriminazione.

Nesso

La determinazione dell'appartenenza di un richiedente a un particolare gruppo sociale (nel caso in oggetto potrebbe essere «persone affette da albinismo») non è sufficiente a beneficiare dello status di rifugiato.

È necessario che siano soddisfatti anche gli altri criteri di inclusione della definizione di rifugiato. Nella fattispecie, deve esserci un nesso causale tra l'appartenenza del richiedente a un particolare gruppo sociale e un timore fondato di persecuzione, o la mancanza di protezione contro tale persecuzione.

A seconda del contesto nel paese di origine e delle circostanze individuali, le persone affette da albinismo possono correre il rischio di subire gravi violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni, torture o trattamenti inumani o degradanti.

Anche la grave discriminazione e la stigmatizzazione contro le persone affette da albinismo possono costituire persecuzione ai sensi dell'articolo 9, DQ.

Prassi nazionali
<i>Da compilare a cura dello Stato membro</i>

⁽³³⁾ OHCHR, *Report of the Independent Expert on the enjoyment of human rights by persons with albinism*, 18 gennaio 2016, pag. 6, punti 14 e 16.

Aspetti fondamentali da ricordare

Nel corso della guida ricorrono sette considerazioni generali, che sono state elencate in questa sede come punti fondamentali da ricordare. Queste considerazioni sono elencate di seguito perché dovrebbero essere sempre tenute a mente quando occorre esaminare il concetto di appartenenza a un particolare gruppo sociale.

L'appartenenza a un particolare gruppo sociale non è di per sé sufficiente per beneficiare dello status di rifugiato. È necessario che siano soddisfatti anche gli altri elementi della definizione di rifugiato, compresa l'esistenza di un timore fondato di essere perseguitato e il suo nesso con il motivo particolare.

- La semplice determinazione dell'appartenenza di un richiedente a un particolare gruppo sociale non è sufficiente a giustificare il suo diritto allo status di rifugiato. In realtà, devono essere soddisfatti anche gli altri criteri di inclusione della definizione di rifugiato. Nella fattispecie, il richiedente deve avere un timore fondato di essere perseguitato e deve esistere un nesso causale tra l'appartenenza del richiedente a un particolare gruppo sociale e la persecuzione (o la mancanza di protezione contro tale persecuzione) e deve essere stabilito che non esiste alcuna protezione disponibile nel paese di origine.
- Nell'ambito della valutazione di una domanda di protezione internazionale, l'appartenenza a un particolare gruppo sociale viene valutata solo in associazione con il timore di subire persecuzioni. L'appartenenza a un particolare gruppo sociale non è un concetto a sé stante. Deve essere valutata solo in un contesto in cui può essere stabilito il timore di persecuzione nel paese d'origine.
- Per ulteriori informazioni, si vedano le pagine 8-9 e 18-19.

Un particolare gruppo sociale è composto da membri che condividono una caratteristica comune diversa dal semplice fatto di temere di essere perseguitati.

- Per quanto l'appartenenza a un particolare gruppo sociale non debba essere valutata al di fuori del contesto del timore di essere perseguitati, un timore condiviso di persecuzione non è, di per sé, sufficiente per trarre conclusioni in merito all'esistenza di un particolare gruppo sociale. In altri termini, un gruppo non può esistere solo per il fatto di essere a rischio di subire persecuzioni.
- Per maggiori informazioni, si veda la pagina 13.

L'esistenza di un particolare gruppo sociale deve sempre essere analizzata in base alle condizioni prevalenti nel paese d'origine e rispetto alla società circostante.

- L'esistenza di un particolare gruppo sociale dipende dal contesto nazionale del paese d'origine. In particolare, l'identità distinta deve essere stabilita in relazione al rispettivo paese, dove il gruppo deve essere «percepito come diverso dalla società circostante».
- È pertanto impossibile indicare o identificare un elenco di profili che costituirebbero particolari gruppi sociali in termini astratti, che sarebbero validi indipendentemente dal paese d'origine. Tutti gli esempi riportati in questa guida intendono semplicemente illustrare l'analisi giuridica sottostante.
- Per maggiori informazioni, si veda la pagina 14.

La definizione di «appartenenza a un particolare gruppo sociale» segue un approccio cumulativo.

- L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), DQ, dispone che, per stabilire l'appartenenza a un particolare gruppo sociale, devono essere soddisfatte cumulativamente due condizioni: le caratteristiche comuni e l'identità distinta percepita.
- Per maggiori informazioni, si veda la pagina [11](#).

La dimensione del gruppo è irrilevante.

- Laddove possibile, può essere preferibile definire gruppi più specifici. Tuttavia, l'effettiva dimensione della popolazione inclusa in un particolare gruppo sociale, come per gli altri motivi di persecuzione, non è rilevante per stabilire la sua esistenza.
- Per maggiori informazioni, si veda la pagina [16](#).

La coesione del gruppo non è di per sé necessaria.

- La coesione tra i membri del gruppo non è un requisito. Non occorre che i membri del gruppo si conoscano, né che siano collegati in alcun modo.
- Per maggiori informazioni, si veda la pagina [16](#).

Non occorre che tutti i membri del gruppo corrano il rischio di essere perseguitati.

- Per stabilire la persecuzione non è necessario che tutti i membri del gruppo siano stati sottoposti individualmente a persecuzione.
- Per maggiori informazioni, si veda la pagina [18](#).

Giurisprudenza dell'UE

Di seguito è riportata la giurisprudenza della CGUE che viene presa in considerazione ai fini della presente guida:

Sintesi della sentenza della CGUE nella causa *X, Y e Z contro Minister voor Immigratie en Asiel* (estratti) ⁽³⁴⁾

1. L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2004/83 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di una legislazione penale che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate come appartenenti a un particolare gruppo sociale.

L'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva, che definisce ciò che costituisce un determinato gruppo sociale, l'appartenenza al quale può dar luogo ad un fondato timore di persecuzione, richiede, tra l'altro, che siano soddisfatte due condizioni cumulative. Da un lato, i membri di tale gruppo devono condividere una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Dall'altro, tale gruppo deve avere la propria identità, nel paese terzo di cui trattasi, perché vi è percepito dalla società circostante come diverso.

Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, è pacifico che l'orientamento sessuale di una persona costituisce una caratteristica così fondamentale per la sua identità che essa non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Tale interpretazione è confermata dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), secondo comma, della direttiva, da cui risulta che, in funzione delle circostanze esistenti nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere un gruppo i cui membri hanno come caratteristica comune un determinato orientamento sessuale. La seconda condizione presuppone che, nel paese d'origine interessato, il gruppo i cui membri condividono lo stesso orientamento sessuale abbia la propria identità perché vi è percepito dalla società circostante come diverso (punti da 44 a 47, punto 49, dispositivo 1)

2. L'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2004/83 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, letto in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della medesima, deve essere interpretato nel senso che il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce di per sé un atto di persecuzione. Invece, una pena detentiva che sanziona taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d'origine che ha adottato una siffatta legislazione dev'essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione.

Qualora un richiedente asilo si avvalga dell'esistenza nel proprio paese d'origine di una legislazione che qualifica come reato taluni atti omosessuali, spetta alle autorità nazionali procedere, nell'ambito del loro esame dei fatti e delle circostanze ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/83, ad un esame di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e relative modalità di applicazione, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva. Nell'ambito di tale esame spetta, in particolare, a dette autorità determinare se, nel paese d'origine del richiedente, la pena detentiva prevista da una siffatta legislazione trovi applicazione nella pratica. È sulla base di tali elementi che spetta alle autorità nazionali decidere se si debba ritenere che effettivamente il richiedente abbia ragione di temere, una volta rientrato nel proprio paese d'origine, di essere perseguitato. (punti da 58 a 61, dispositivo 2)

3. L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/83 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, letto in combinato disposto con l'articolo 2, lettera c), della medesima, dev'essere interpretato nel senso che solo gli atti omosessuali penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri sono esclusi dal suo ambito di applicazione. In sede di valutazione di una domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato, le autorità competenti non possono ragionevolmente attendersi che, per evitare il rischio di persecuzione, il richiedente asilo nasconda la propria omosessualità nel suo paese d'origine o dia prova di riservatezza nell'esprimere il proprio orientamento sessuale.

⁽³⁴⁾ CGUE, sintesi della sentenza del 7 novembre 2013, *X, Y e Z contro Minister voor Immigratie en Asiel*, cause riunite da C-199/12 a C-201/12, EU:C:2013:720; sentenza completa all'indirizzo <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=144215&doclang=IT>.

A tale riguardo, il fatto di esigere dai membri di un gruppo sociale che condividono lo stesso orientamento sessuale che nascondano tale orientamento è contrario al riconoscimento stesso di una caratteristica così fondamentale per l'identità che gli interessati non dovrebbero essere costretti a rinunciarvi. Ne consegue che all'interessato dovrà essere riconosciuto lo status di rifugiato, conformemente all'articolo 13 della direttiva, qualora sia accertato che, una volta fatto ritorno al proprio paese d'origine, la sua omosessualità lo esporrà ad un concreto rischio di persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva. A tale riguardo, non si deve tener conto del fatto che egli potrebbe evitare il rischio dando prova, nell'esprimere il proprio orientamento sessuale, di maggiore riservatezza rispetto ad una persona eterosessuale.
(punti 70, 75, 76, dispositivo 3)

CGUE, sintesi della sentenza nella causa *F contro Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal* (estratti) ⁽³⁵⁾

1. È importante sottolineare che le dichiarazioni di un richiedente protezione internazionale relative al suo orientamento sessuale costituiscono, tenuto conto del contesto particolare in cui si inseriscono le domande di protezione internazionale, soltanto il punto di partenza nel processo di esame dei fatti e delle circostanze previsto all'articolo 4 della direttiva 2011/95 (v., per analogia, sentenza del 2 dicembre 2014, *A e a.*, da C-148/13 a C-150/13, EU:C:2014:2406, punto 49). Ne consegue che, benché spetti al richiedente protezione internazionale identificare il proprio orientamento sessuale, che costituisce un elemento della propria identità personale, le domande di protezione internazionale motivate da un timore di persecuzione a causa di detto orientamento, così come le domande fondate su altri motivi di persecuzione, possono essere oggetto del processo di valutazione previsto all'articolo 4 della medesima direttiva (v., per analogia, sentenza del 2 dicembre 2014, *A e a.*, da C-148/13 a C-150/13, EU:C:2014:2406, punto 52).
(punti 28, 29)

2. A tale riguardo, occorre ricordare che l'orientamento sessuale è un elemento idoneo a dimostrare l'appartenenza del richiedente a un particolare gruppo sociale, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95, quando il gruppo delle persone i cui membri condividono lo stesso orientamento sessuale è percepito dalla società circostante come diverso (vedasi, in tal senso, sentenza del 7 novembre 2013, *X e a.*, da C-199/12 a C-201/12, EU:C:2013:720, punti 46 e 47), come conferma del resto l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva. Tuttavia, risulta dall'articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva che, quando gli Stati membri valutano se un richiedente ha un fondato timore di essere perseguitato, è irrilevante se egli possieda effettivamente la caratteristica relativa all'appartenenza a un determinato gruppo sociale all'origine della persecuzione, sempre che tale caratteristica gli sia attribuita dall'autore della persecuzione.

Pertanto, non è sempre necessario, per pronunciarsi su una domanda di protezione internazionale motivata da un timore di persecuzione a causa dell'orientamento sessuale, valutare l'attendibilità dell'orientamento sessuale del richiedente nell'ambito dell'esame dei fatti e delle circostanze previsto all'articolo 4 della direttiva 2011/95

(punti 30-32).

(...)

⁽³⁵⁾ CGUE, sintesi della sentenza del 25 gennaio 2018, *F contro Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, C-473/16, EU:C:2018:36; sentenza completa all'indirizzo <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198766&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=371021>.

CGUE, sintesi della sentenza nella causa *Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova e Rauf Emin Ogla Ahmedbekov contro Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite* (estratti) ⁽³⁶⁾

(...)

5. La partecipazione del richiedente protezione internazionale alla proposizione di un ricorso contro il suo paese dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo non può in linea di principio essere considerata, nell'ambito della valutazione dei motivi di persecuzione contemplati all'articolo 10 della direttiva 2011/95, come prova dell'appartenenza di tale richiedente a un «determinato gruppo sociale», ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di tale articolo, ma deve essere considerata come un motivo di persecuzione a titolo di «opinione politica», ai sensi del paragrafo 1, lettera e), del medesimo articolo, se sussistono fondati motivi di temere che la partecipazione alla proposizione di tale ricorso sia percepita da detto paese come un atto di dissidenza politica contro il quale esso potrebbe prevedere di esercitare rappresaglie.

A tale riguardo, si deve rilevare che l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2011/95 deve essere letto in combinato disposto con il paragrafo 2 del medesimo articolo. Ai sensi di tale paragrafo 2, nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante il fatto che questi possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

Pertanto, indipendentemente dalla questione se la partecipazione di un cittadino dell'Azerbaijan alla proposizione di un ricorso contro tale paese dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, al fine di far constatare una violazione delle libertà fondamentali da parte del regime che ivi è al potere, traduca un'«opinione politica» da parte di tale cittadino, occorre esaminare, nell'ambito della valutazione dei motivi di persecuzione invocati nella domanda di protezione internazionale presentata da detto cittadino, se sussistano fondati motivi di temere che tale partecipazione sia percepita da detto regime come un atto di dissidenza politica contro il quale esso potrebbe prevedere di esercitare rappresaglie. Qualora sussistano fondati motivi di temere che ciò si verifichi, si deve giungere alla conclusione che il richiedente subisce una minaccia grave e provata di persecuzione a causa della manifestazione, da parte sua, delle sue opinioni sulle politiche e i metodi del suo paese d'origine. Come deriva dalla formulazione stessa dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/95, la nozione di «opinione politica» figurante in tale disposizione riguarda una siffatta situazione.

Per contro, il gruppo di persone di cui il richiedente protezione internazionale fa, eventualmente, parte nel momento in cui partecipa alla proposizione di un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, non può in linea di principio essere qualificato come «gruppo sociale» ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95. Infatti, affinché possa essere constatata l'esistenza di un «gruppo sociale», ai sensi di tale disposizione, devono essere soddisfatte due condizioni cumulative. Da un lato, i membri del gruppo devono condividere una «caratteristica innata» o una «storia comune che non può essere mutata», o ancora una caratteristica o una fede «così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi». Dall'altro lato, tale gruppo deve avere un'identità propria nel paese terzo di cui trattasi, perché vi è percepito come «diverso» dalla società circostante (sentenza del 7 novembre 2013, *X e a.*, C-199/12 a C-201/12, EU:C:2013:720, punto 45).

(punti 85-90, dispositivo 5).

(...)

⁽³⁶⁾ CGUE, sintesi della sentenza del 4 ottobre 2018, *Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova and Rauf Emin Ogla Ahmedbekov contro Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite*, causa C652/16, EU:C:2018:801; sentenza completa all'indirizzo <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206429&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=527895>.

Riferimenti

Questa sezione contiene riferimenti alla normativa, alla giurisprudenza pertinente e a ulteriori risorse.

- Utilizzare gli spazi in bianco per aggiungere riferimenti alla normativa e alla giurisprudenza nazionale.

Riferimenti giuridici

Questa panoramica di riferimenti normativi non ha la pretesa di essere uno strumento di riferimento esaustivo. Il suo unico scopo è fornire un ausilio pratico ai funzionari che esaminano i casi attraverso il riferimento ad alcune delle norme principali.

Riferimenti giuridici		Articolo pertinente
Convenzione sui rifugiati	Definizione del termine «rifugiato»	Articolo 1
Direttiva (direttiva 2011/95/UE) Qualifiche	Atti di persecuzione Motivi di persecuzione	considerando 28 considerando 30 Articolo 9 Articolo 10
Direttiva anti-tratta (direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime)	Reati relativi alla tratta di esseri umani	Articolo 2
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità	Scopo della Convenzione	Articolo 1

Legislazione nazionale
<i>Da compilare a cura dello Stato membro</i>

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

- **CGUE**, sentenza del 7 novembre 2013, *Minister voor Immigratie en Asiel contro X e Y e Z*, cause riunite da C-199/12 a C-201/12, EU:C:2013:720
- **CGUE**, sentenza del 25 gennaio 2018, *F contro Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, causa C-473/16, EU:C:2018:36
- **CGUE**, sentenza del 4 ottobre 2018, *Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova and Rauf Emin Ogla Ahmedbekov contro Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite*, causa C-652/16, EU:C:2018:801

Giurisprudenza nazionale

Da compilare a cura dello Stato membro

Orientamenti per paese

Per un'analisi e una guida comuni sull'applicabilità del concetto di appartenenza a un particolare gruppo sociale in relazione ai profili di determinati paesi di origine, si vedano i documenti di orientamento per paese pubblicati dall'EASO all'indirizzo: <https://www.easo.europa.eu/country-guidance>

Come contattare l'UE

Di persona

I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l'Unione europea. L'indirizzo del centro più vicino è reperibile sul sito: https://europa.eu/european-union/contact_it

Per telefono o posta elettronica

Europe Direct è un servizio che risponde ai vostri interrogativi sull'Unione europea. È possibile contattare questo servizio:

- al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (è possibile che certi addebitino un costo per queste chiamate),
- al seguente numero fisso: +32 22999696, oppure
- per posta elettronica consultando la seguente pagina: https://europa.eu/european-union/contact_it

Ottenere informazioni sull'UE

Online

Informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali dell'UE sono disponibili sul sito web Europa al seguente indirizzo: https://europa.eu/european-union/index_it

Pubblicazioni dell'UE

È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell'UE gratuite e a pagamento all'indirizzo: <https://publications.europa.eu/it/publications>. Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari contattando Europe Direct o un centro di informazione locale (cfr. https://europa.eu/european-union/contact_it).

Il diritto dell'UE e documenti correlati

Per accedere alle informazioni giuridiche dell'UE, compreso tutta la legislazione dell'UE dal 1952 in tutte le versioni linguistiche ufficiali, consultare il sito web EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

Dati aperti dell'UE

Il portale Open Data dell'UE (<http://data.europa.eu/euodp/it>) fornisce accesso a serie di dati dell'Unione europea. I dati possono essere scaricati e riutilizzati gratuitamente a fini commerciali e non commerciali.



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea